

COMUNE DI CAROLEI

(PROVINCIA DI COSENZA)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno millenovecento. ~~ttantasette~~

Il giorno dieci, del mese di dicembre, alle ore 16,30, nel Civico Palazzo, si è riunito il Consiglio Comunale

convocato nei modi di legge, in seduta straordinaria di 1° convocazione, nelle seguenti persone:

- 1°-Dott. Rada Francesco
- 2°-Sig. Chiappetta Antonio
- 3°-Sig. Fiorino Luigi
- 4°-Geom. Catalano Italo
- 5°-Geom. Luzzi Francesco
- 6°-Sig. Greco Alfonso
- 7°-P.I. Rada Riccardo
- 8°-Sig. Ferri Antonio
- 9°-Prof. Tucci Salvatore
- 10°-Sig. Peluso Osvaldo

Assenti: gli altri.

Assiste il Segretario Comunale Sig. Chiappetta Antonio. Il Sindaco, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull'oggetto di cui si tratta. A questo punto entra in aula il Consigliere Geom. Lente Michele che prende parte alla discussione.

IL PRESIDENTE

ricorda che con delibera consiliare n°2 del 14/2/1982, resa esecutiva dal CO.RE.CO. in seduta del 9/3/1982 al n°16725, fa dare incarico all'Arch. Palazzo Romana per la elaborazione della variante al Piano di Fabbricazione Generale del Comune. Ella ha assolto l'incarico conferitole, avendo presentato gli elaborati tecnici precisati. Indi fa illustrare dal Tecnico Comunale le variazioni apportate al Piano evidenziando il rapido evolversi di alcune espansioni residenziali, come in Località "Vadue", che ha raggiunto punti di saturazione. Infatti l'andamento dell'attività edilizia in detta zona è stato rilevato direttamente dagli Uffici Comunali sulla base degli edifici completati e delle licenze edilizie rilasciate. Naturalmente i limiti di validità del riferimento alle licenze edilizie consistono nella presunzione che tutti gli edifici, per i quali è stata rilasciata concessione edilizia di costruzione, sono stati realizzati e sono in corso di realizzazione. Tale ipotesi può essere considerata accoglibile perchè, d'altro canto, anche ammesso che ci sia un ritardo nella realizzazione, le aree relative sono state già reperite ed impegnate. Tale fenomeno, dal resto, non meraviglia affatto, poichè era già noto anche all'epoca della formazione del Programma di Fabbricazione Generale del Comune. Infatti la vocazione del territorio in zona "Vadue" come zona residenziale qualificata, ha avuto solo un'averifica in pochi anni. La sua vicinanza al centro abitato della città di Cosenza ne crea un centro fortemente appetito, per cui si è avuto un notevole incremento di residenti provenienti dalla vicina città. Infine il Tecnico riassume le varie zone introdotte nella variante, sono tutte ben delimitate dai disegni ed illustra il contenimento dell'espansione residenziale spiegando che le nuove aree di completamento vanno a saturare le "porosità" residue del tessuto edilizio esistente, in modo che

N. 48

OGGETTO

Approvazione variante al Programma di Fabbricazione Generale del Comune. COSENZA

4 GEN 1988

NON RILEVA VIZI

4 GEN 1988 IL PRESIDENTE (f.to)

Certificato di Pubblicazione

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio del Comune il giorno 11 DIC. 1987

e vi resterà per 15 gg. consecutivi, ai sensi dell'art. 3 della L. 9-6-1947, n. 530.



REGIONE CALABRIA

Comitato Regionale di Controllo

Sezione Decentrata di Cosenza

Cosenza, li

N. Div.

Il Comitato nella seduta del

sentito il relatore,

NON RILEVA VIZI

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

COPIA spedita al CO. RE. CO.

in data 11 DIC. 1987 Prot. n. 2580



il P.d.F. non solo riesce a configurarsi come un vero strumento di riequilibrio ed omogeneizzazione del costruito, ma evitando sprechi del territorio e di infrastrutture è in grado di determinare una soglia apprezzabile di "effetto urbano". Infine lo stesso Tecnico prospetta la necessità che per le zone C, C1, C2 è possibile consentire una lottizzazione limitata ad un subcomparto di almeno 5000 mq., ferme restando tutte le altre prescrizioni e limitazioni dettate dalle norme tecniche di attuazione. Che necessiterebbe, in conseguenza, apportare le necessarie correzioni alle strumenti urbanistici con l'eliminazione del punto 4 nelle zone C, C1 e C2 e precisamente dove è scritto e si legge: "Obbligo di P.L. esteso al comparto perimetrato in annessamento". Il Sindaco invita il Consiglio a volere prendere le proprie decisioni in merito;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udite l'invito del Sig. Presidente;

Sentita la relazione del Tecnico Comunale;

Viste che la variante al Piano di Fabbricazione ripropone lo sviluppo e l'assetto del territorio comunale, secondo la nuova realtà esistente in modo che possa assolvere le effettive e nuove ipotesi di pianificazione urbanistica;

Considerate che le proposte varianti appaiono giustificate e rispondenti alle esigenze della popolazione;

Viste che le zone da inscrivere nel Piano, sono ben delimitate dalla variante e dai disegni ad essa allegati;

Viste che per le zone C, C1 e C2 è possibile consentire una lottizzazione limitata ad un subcomparto di almeno 5000 mq., previa autorizzazione di questo Comune, ferme restando tutte le altre prescrizioni e limitazioni dettate dalle norme tecniche di attuazione e, conseguentemente, apportare le dovute correzioni alle norme tecniche di attuazione allegata al P.d.F., nelle zone C, C1 e C2 con l'eliminazione del punto 4 così dove è scritto: "Obbligo di P.L. esteso al comparto perimetrato in annessamento".

Che possa inoltre ridurre la zona Sd1 di mq. 2240, nella piena consapevolezza che detta superficie venga trasferita interamente nella zona omogenea F1;

Viste il decreto provveditoriale 26/8/1969, n° 1201, con il quale è stato approvato il Regolamento Edilizio con annesso Programma di Fabbricazione del Comune, nonché il decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 901 del 26/8/1974 approvativo della variante al Programma di Fabbricazione;

Viste il parere espresso dall'Ufficio del Genio Civile a norma dell'art. 13 della legge 2/2/1974, n° 64;

Vista la legge urbanistica 17/8/1942, n° 1150, modificata ed integrata con le leggi 6/8/1967, n° 765, 19/11/1968, n° 1187, LM/28/1/1977, n° 10 e 28/2/1985, n° 47;

Con voti 9 favorevoli e n° 2 contrari (Peluso e Tucci) su n° 11 Consiglieri presenti e votanti, essendo la votazione seguita per alzata di mano;

D E L I B E R A

Di approvare, come in effetti approva, la variante al Piano di Fabbricazione Generale del territorio di questo Comune, redatta dall'Arch. Palazzo Rossana che consta dei seguenti atti ed elaborati tecnici:

ELEMENTI COSTITUTIVI DEL P.d.F.

1. Relazione tecnica illustrativa generale;
2. Norme tecniche di attuazione;
3. Regolamento Edilizio

TAVOLE DI DOCUMENTAZIONE

- 1.1 - Ipotesi di assetto territoriale scala 1:500.000;
- 1.2 - Inquadramento urbanistico generale scala 1:200.000;
- 1.3 - Distribuzione della popolazione nel territorio circostante scala 1:100.000;
- 1.4 - Corografia generale del territorio comunale con indicazione delle zone soggette ad intervento pianificatorio scala 1:5.000;
- 1.5 - Aggregato urbano: stato di fatto scala 1:2.000;
- 1.6 - Frazione Vadue: stato di fatto scala 1:2.000;
- 1.7 - Frazione Monache nuove: stato di fatto scala 1:2.000;

TAVOLE DI PIANO

- 2.1 - Cartografia inquadramento territoriale scala 1:100.000;
- 2.2 - Zona di influenza e tavola di unione della cartografia scala 1:5.000;
- 2.3 - Corografia generale del territorio comunale con indicazione delle zone pianificate scala 1:5.000;
- 2.4 - Aggregato urbano: assetto scala 1:2.000;
- 2.5 - Frazione Vadue: assetto scala 1:2.000;
- 2.6 - Frazione Monache nuove: assetto scala 1:2.000;
- 2.7 - Aggregato urbano: zone omogenee e standards scala 1:2.000;
- 2.8 - Frazione Vadue: zone omogenee e standards scala 1:2.000;

XXXXXXXXXX



Il Funzionario Operativo dal Sindaco
(Aut. 10/10/1980)



- 2.9 - Frazione Monache nuove: zone omogenee e standarda scala 1:2.000;
- 2.10 - Aggregato urbano: impianti scolastici e raggi influenza scala 1:2.000;
- 2.11 - Frazione Vadue: impianti scolastici e raggi influenza scala 1:2.000;
- 2.12 - Aggregato urbano: individuazione e perimetrazione del P.d.R. scala 1:2.000;
- 2.13 - Territorio comunale e viabilità - scala 1:5.000;
- 2A - Dimensionamento e verifica del P.d.F.
- 2B - Tabella dei tipi edilizi.

Di apportare, come in effetti apporta, le dovute e seguenti variazioni al "NORME TECNICHE DI ATTUAZIONI - ALLEGATO 3 AL P.d.F.":

- ART.56 - LETT.A) - ZONA C - PUNTO 4 - PAGINA 61:

Colà dove è scritto: "obbligo di P.L. esteso al comparto perimetrato in assonamento" debba invece leggersi ed intendersi: "è consentita una lottizzazione limitata ad un subcomparto di almeno 5.000 m.q., previa autorizzazione del Consiglio Comunale, ferme restando tutte le altre prescrizioni e limitazioni dettate dalle Norme Tecniche di Attuazione".

- ART.56 - LETT.B) - ZONA C1 - PUNTO 4 - PAGINA 61:

Colà dove è scritto: "obbligo di P.L. esteso al comparto perimetrato in assonamento" debba invece leggersi ed intendersi: "è consentita una lottizzazione limitata ad un subcomparto di almeno 5.000 m.q., previa autorizzazione del Consiglio Comunale, ferme restando tutte le altre prescrizioni e limitazioni dettate dalle Norme Tecniche di Attuazione".

- ART.56 - LETT.C) - ZONA C2 - PUNTO 4 - PAGINA 61:

Colà dove è scritto: "obbligo di P.L. esteso al comparto perimetrato in assonamento" debba invece leggersi ed intendersi: "è consentita una lottizzazione limitata ad un subcomparto di almeno 5000 mq., previa autorizzazione del Consiglio Comunale, ferme restando tutte le altre prescrizioni e limitazioni dettate dalle Norme Tecniche di Attuazione".

Di ridurre, come in effetti riduce, la zona SGI indicata nella tavola 2.7 (aggregato urbano: zone omogenee e standarda) di mq.2.240 e di aumentare, conseguentemente, della stessa superficie, la zona C1.1 che passa da mq.30.567 a mq.32.807.

Di spostare, come in effetti sposta, la superficie oggetto della richiesta di mq.2.240 dalla SGI nella FI dando atto che la superficie FI da mq.6.080 si riduce a mq.3.840.

Di dare atto, altresì, che a seguito della variazione sopra riportata a completamento dell'assetto territoriale, tenute conto del trasferimento della superficie in zone omogenee ritenute più consone ai servizi, gli standard relativi risultano largamente compensati e rientrano nei limiti di legge previsti dal D.I.2/4/1968.

Di dare atto, infine, che il parere previsto dall'art.13 della legge 2/2/1974, n°64 è stato espresso dall'Ufficio del Genio Civile di Cosenza.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL SINDACO

F.to: M.Lento

F.to: F.Reda

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: P.Chiappetta

Per copia conforme all'originale, ed uso d'ufficio.

Carelei, 11/12/1987

VISTO: IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

[Signature]



[Signature]

COMUNE DI CAROLEI
(Provincia di COSENZA)

Il sottoscritto, a norma del 2° capoverso dell'art. 14 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, attesta che la presente copia composta di N. 21 fogli, è conforme all'originale CHE SI CONSERVA IN ATTI Si rilascia per uso AMM. U.P. Carolei, li 2.3. GEN. 1988

Il Sindaco Antonio Greco
(Reg. Antonio Greco)

